

spesso contrastanti del papato e impone ai regni il perseguimento degli ideali cristiani. D'altra parte non vien meno il concetto patrimoniale dello Stato germanico, e la pubblica autorità non è sciolta interamente da limiti precisi verso i sudditi e verso l'ufficio.

La costituzione dell'Impero segna un grande progresso nella monarchia barbarica. Anzitutto rafforza le tendenze unitarie, in mezzo ai regni particolari, organizzando un governo centrale, che dirige le sorti della vita civile ed ecclesiastica. Inoltre datano da questo momento il giuramento di sudditanza, preteso da tutti i popoli, all'imperatore; il rafforzamento dell'autorità dei capitolari emanati dal re e il riordinamento legislativo generale dei popoli riuniti nell'Impero (§ 23); la piena organizzazione amministrativa dei messi regi (§ 30).

Questi rapidi progressi non valsero tuttavia a salvare lo Stato barbarico dalla decadenza. Anzi la struttura ingente dell'Impero, non avendo trovato una larga e salda base di potenza economica e politica, atta a sorreggerla nelle sue funzioni complesse, e poggiando più sull'azione esteriore degli organi di governo, che non su un adattamento sicuro del popolo alle forme della vita politica, rappresentò una nuova causa di rovina, allorchè la società barbarica, non ancora matura a questi progressi, fu tratta a sciogliersi nel frazionamento feudale.

§ 29. — Schupfer, *Istitut. polit. longob.*, Firenze, 1863; Fustel de Coulanges, *La monarchie franque*, Paris, 1888; Sichel *Die Entstehung d. fränk. Monarchie*, nella *Westd. Zeit. für Gesch. und Kunst*, IV, 3; Schücking, *Der Regierungsantritt*, Leipzig, 1899; Kleincklauz, *L'empire carolingien*, nella *Revue bourguignonne*, XII, 1902; Heusler, *Deut. Verfassungsgeschichte*, Leipzig, 1905; v. Below, *Der germ. Staat d. Mittelalters*, vol. I, Lipsia, 1914; Bryce, *Il Sacro Romano Impero*, trad. Balzani, 2.^a ed., Milano, 1907; Tamassia, « *Verbum regis* » franco e « *auxilii latio* » romana, in *Archivio Giuridico*, S. IV, v. 3, 1922; id., *L'alta tutela dell'antico re germanico*, *ibid.*, 1925.